CARNELUTTI
LAW FIRM
Via Principe Amedeo, 3 | 20121 Milano
Tel: +39 02 65585 1 | Fax: +39 02 65585 585
Avv. Francesco Paolo Francica
ffrancica@carnelutti.com

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE**

-TORINO-

**RICORSO**

***EX* ART. 116 C.P.A.**

Nell'interesse di

**TOSOH BIOSCIENCE S.R.L.** (C.F. – P.IVA. 05139070014) con sede in Rivoli (TO), Via Chivasso, n. 15/A (cap. 10098), in persona del Dr. Godfried Jozef J Roesems (C.F. RSMGFR65B25Z103R), nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società, munito degli opportuni poteri di rappresentanza, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Paolo Francica (C.F. FRNFNC72H18E514E) e Roberta Valentini (C.F. VLNRRT79H57C933B) ed elettivamente domiciliata per la presente controversia presso il loro Studio in Milano (MI), Via Principe Amedeo n. 3 (cap. 20121).

Ai sensi dell'art. 136, comma 1, del D.Lgs. 104/2010, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni autorizzate relative al giudizio in epigrafe al numero di telefax 02/65585585 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato *francesco.francica@milano.pecavvocati.it;*
*roberta.valentini@milano.pecavvocati.it;*

*-ricorrente-*

**CONTRO**

**REGIONE PIEMONTE** (C.F. 80087670016 – P.IVA 02843860012), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Torino (TO), Piazza Castello n. 165 (cap. 10122), ed ivi all'indirizzo pec gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it, estratto ad ogni effetto di legge dal Registro delle PP.AA., nonché agli indirizzi pec sanita@cert.regione.piemonte.it e risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regione.piemonte.it, estratti ad ogni effetto di legge dal Registro IPA ed utilizzati per la trasmissione dell'istanza di accesso agli atti in data 22.12.2022;

*-resistente-*

**NONCHÉ CONTRO**

**HOLOGIC ITALIA S.R.L.** (C.F.-P.IVA 12400990151), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Viale Città d'Europa, n. 681, ed ivi all'indirizzo pec: info@pec.hologic.it, estratto ad ogni effetto di legge dal Registro INI-PEC;

*-controinteressata-*

**PER L'ANNULLAMENTO**

- del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 22.12.2022 a mezzo pec dalla Ricorrente alla Regione, sopra meglio individuata, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della Ricorrente (**doc. 1**);
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

**NONCHE' PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO**

del diritto della Ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 22.12.2022, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.

**PREMESSO CHE**

1) Il presente ricorso si innesta in un più ampio ed esteso contenzioso relativo al c.d. "*payback*".

2) Tosoh Bioscience S.r.l. (d'ora, *breviate*, "*Tosoh*" o anche solo "*Ricorrente*") ha presentato ricorso, R.G. 13925/2022, avanti il Tar Lazio Roma per l'annullamento:

*- del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", pubblicati sulla GURI, Serie Generale, n. 216, del 15.09.2022;*

*- del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di riparto del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", pubblicato sulla GURI, Serie Generale, n. 251 del 26.10.2022;*

*- dell'Atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome, recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto*

*2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018";*

*- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;*

3) Nell'ambito del suddetto giudizio, la Ricorrente sta procedendo con la notifica di atti per motivi aggiunti avverso la determinazione dirigenziale 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 della Regione Piemonte, Sanità e Welfare, con il quale la Regione stessa, odierna resistente, ha approvato gli "*elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 [...]*".

4) Onde evitare la violazione del principio di sinteticità, al fine di consentire la ricostruzione dei fatti, si richiama integralmente il suddetto ricorso, che ad ogni fine si allega al presente (**doc. 2**).

5) Ai fini che qui interessano, stante la pendenza del giudizio succitato, R.G. 13925/2022, in data 22.12.2022, la Ricorrente ha trasmesso via pec alla Regione Piemonte, l'istanza di accesso agli atti *ex* artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 al fine di poter ottenere copia della documentazione relativa alle fatture e ad ogni altro documento utilizzato dagli Uffici per la quantificazione delle somme – asseritamente- dovute (cfr. doc. 1).

6) Nonostante siano ampiamente decorsi i termini di legge, ad oggi la Regione Piemonte non ha riscontrato l'istanza di accesso e non ha rilasciato copia della documentazione ivi richiesta, precludendo la possibilità alla Ricorrente di formulare idonea ed efficace difesa nell'ambito del citato giudizio. In conseguenza, ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/1990, la richiesta si deve intendere respinta, essendosi formato su di essa il silenzio rigetto.

7) L'art. 22, L. 241/90, riconosce a tutti gli interessati il diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, dovendosi intendere per interessati "*tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".

8) Nel caso di specie, è evidente come ricorrano tutti i presupposti per l'esercizio del diritto di accesso: infatti, i documenti che la Ricorrente ha chiesto di visionare ineriscono alla propria posizione e alla verifica della correttezza dei calcoli effettuati dalla Regione.

9) Considerato che, ad un primo controllo, dai calcoli effettuati dalla Ricorrente risultano cifre molto diverse da quelle indicate dalla Regione, appare evidente come Tosoh abbia

bisogno di poter verificare le singole fatture o le quote delle singole fatture che sono state considerate dalla Regione per calcolare quanto dovuto da essa. Non solo. Tosoh ha altresì la necessità di poter avere accesso alle fatture degli altri operatori coinvolti, al fine di verificare anche come la Regione abbia calcolato le relative quote e se abbia applicato a tutti le medesime modalità di calcolo.

10) È innegabile che, in assenza di tali documenti, Tosoh non è posta in condizione di poter comprendere come la Regione abbia potuto calcolare le somme dovute in forza del c.d. "*payback*" (sebbene, a monte, occorre ribadire che le norme impugnate sono illegittime per quanto più ampiamente sostenuto nel ricorso R.G.: 13925/2022 cfr. doc. 2).

11) Non sussistono, quindi, ragioni di diritto che giustifichino il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso di documenti richiesti in data 22.12.2022.

**

Si auspica che, nelle more dell'iscrizione a ruolo e/o della fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso, la Pubblica Amministrazione resistente voglia riscontrare l'istanza della ricorrente, provvedendo spontaneamente alla consegna dei documenti cartacei, dal momento che sussistono tutti i presupposti di legge.

**

Il silenzio formatosi tacitamente sull'istanza d'accesso è, pertanto, palesemente illegittimo e gravemente pregiudizievole dei diritti ed interessi legittimi della Ricorrente, la quale, previa audizione in Camera di Consiglio, ne chiede l'annullamento, con contestuale accertamento del proprio diritto all'accesso, con riserva di proporre istanza di risarcimento dei danni in corso di causa, per i seguenti

**MOTIVI**

1) **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2, L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CELERITA', EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Dalla ricostruzione in fatto sopra meglio indicata, risulta patente che la Regione Piemonte, al fine di poter correttamente applicare le norme relative al c.d. payback (sebbene le stesse siano state tempestivamente impugnate in quanto illegittime) e, dunque, correttamente quantificare le somme -asseritamente- dovute dalla Ricorrente deve aver necessariamente analizzato le fatture relative ai dispositivi medici ottenuti nell'ambito delle varie gare avviate, scorporando le voci che esulano dalla definizione di "dispositivo medico".

La mancata consegna della documentazione da un lato lascia intendere che la Regione non abbia analizzato la documentazione, dall'altro lato consente di affermare (sebbene

non sia questa la sede per discuterne) che i calcoli effettuati e dunque la determinazione dirigenziale del 14.12.2022 sopra citata sia illegittima e merita di essere annullata.
Ciò detto, non vi è chi non veda che il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza integra violazione dell'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato.
L'art. 2, L. 241/1990 prescrive che i procedimenti amministrativi debbano concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso quando sono avviati d'ufficio o quando devono obbligatoriamente conseguire ad un'istanza di parte.
La violazione dell'obbligo generale di cui all'art. 2, L. 241/1990 è, quindi, evidente: l'Amministrazione ha illegittimamente impedito alla Ricorrente l'accesso a tutta la documentazione amministrativa richiesta senza provvedere in modo completo sulla richiesta presentata con la richiesta del 22.12.2022.
Da ciò consegue indubbiamente la violazione delle esigenze di celerità ed efficienza all'azione amministrativa e una violazione, tra l'altro del principio di economicità, determinato dalla pendenza del procedimento a tempo indeterminato. Sul piano sostanziale, l'inerzia dell'Amministrazione e l'omessa consegna di quanto richiesto, in tanto rileva quale silenzio rigetto, in quanto sussista un inadempimento ad un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo, mediante avvio di un procedimento amministrativo preordinato all'adozione di un provvedimento amministrativo ovvero di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico.
Nessun dubbio, del resto, sussiste sul fatto che la legge imponga alla Amministrazione odierna resistente, di riscontrare la richiesta della Ricorrente e di procedere con la consegna di tutta la documentazione richiesta.

*

La violazione dell'obbligo generale di cui all'art. 2, L. 241/1990 sussiste in quanto essa si riferisce alla mancata consegna dei documenti richiesti.
Pertanto, si chiede che Codesto Ill.mo Tar voglia accertare la sussistenza del diritto della Ricorrente ad ottenere la consegna dei documenti richiesti mediante la presentazione dell'istanza.
Una decisione dell'Eccellentissimo Collegio potrà risultare, ed anzi risulterà, indispensabile per assicurare la piena tutela ai diritti ed interessi della ricorrente.

*

2) **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2, L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CELERITA', EFFICIENZA ED ECONOMICITA'**

**DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA.**

Il primo motivo è assorbente.

Si può comunque aggiungere che l'Amministrazione è sempre tenuta ad adottare un provvedimento motivato sulle istanze volte ad ottenere l'esercizio di un potere che l'ordinamento le ha attribuito (quando al silenzio non è attribuito dalla legge un significato di assenso o di diniego sulla richiesta presentata), a maggior ragione quando si tratti, come nella specie, di un procedimento improntato alla celerità dell'intervento e alla tutela dell'integrità e della legittimità degli immobili.

La *ratio* del diritto di accesso è consentire all'interessato di conoscere i documenti amministrativi per partecipare attivamente all'attività della P.A., per valutarne la legittimità, darvi corretta esecuzione ovvero per tutelarsi di fronte alle pretese della P.A.

Il diritto di accesso è frustrato in presenza di un diniego, seppur parziale, sia esso esplicito ovvero implicito (silenzio).

Con esso vengono, infatti, violati alcuni dei principi fondamentali di pubblicità e trasparenza, sanciti dall'art. 1, L. 241/1990, e costituenti espressione del buon andamento e dell'imparzialità della P.A.

Il che ha trovato conferma, ancora una volta, nell'orientamento dell'Adunanza Plenaria, secondo la quale "*l'accesso è collegato a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività amministrativa*" (Cons. Stato, Ad. Plen., 20.04.2006, n. 7).

*

È stato evidenziato che: "*in virtù di consolidati orientamenti giurisprudenziali […] la tutela generale di legittimità azionabile dinanzi al Giudice amministrativo non risulta circoscritta alla verifica della rispondenza degli atti adottati dalle Autorità amministrative agli schemi provvedimentali tipici enucleabili nel sistema normativo, ma si estende anche alla cognizione delle ipotesi di inerzia serbata dall'Amministrazione che non esercita la funzione attribuitale in vista del perseguimento di finalità di interesse pubblico. Ciò, peraltro, in piena aderenza al principio di rango costituzionale (artt. 103, 113 Cost.) della pienezza della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi. Invero, l'Amministrazione, in via tendenziale, non è legittimata a decidere liberamente l'an della sua azione, atteso che il riconoscimento di una potestas agendi è direttamente correlato alla funzione strumentale del potere medesimo rispetto alla cura dell'interesse pubblico, la cui rilevanza*

*sul piano dell'ordinamento generale rende doverosa l'azione amministrativa. […] Tale principio, già conosciuto dalla giurisprudenza, risulta positivamente espresso dall'art. 2 co. 1 della 7.8.1990 n. 241, secondo cui, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso*". E ciò in quanto "*l'Amministrazione non ha la potestà di non decidere sull'istanza del privato posto che ciò contrasta col diritto a una buona amministrazione, tenendo presente che la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso ha una rilevanza specifica non solo sul versante del rimedio apprestato dall'ordinamento all'art. 2 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, ma anche come precipitato tecnico del buon andamento della cosa pubblica che non riconosce diritto di cittadinanza a una facoltà soprassessoria capace di tramutarsi in un rinvio sine die delle determinazioni sulla fattispecie concreta*".

Alla luce dei sopra richiamati principi generali del procedimento amministrativo risulta palmare l'obbligo P.A. di provvedere, sia perché tenuta a farlo *ex officio*, sia per effetto della richiesta del privato.

*

3) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 25, COMMA 3, L. 241/1990 E DELL'ART. 9, D.P.R. 184/2006. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.**

Impregiudicato il motivo che precede, l'Amministrazione è tenuta a indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto sottesi alla decisione di respingere l'istanza di accesso.

Secondo l'art. 3 in epigrafe "*Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*".

E ancora.

Secondo l'art. 25, c. 3, L. 241/1990, infatti, "*il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati*".

La giurisprudenza, da parte sua, ha chiarito che il diniego opposto dall'amministrazione all'accesso ai documenti amministrativi deve essere motivato con esigenze di salvaguardia degli interessi indicati dall'art. 24, c. 2, L. 241/1990 e con riferimento ai criteri delineati dal D.P.R. n. 184/2006, né può ammettersi la successiva integrazione di

tale motivazione che va esplicata nell'atto di diniego (Cons. Stato, Sez. IV, 11.01.1994, n. 22; Cons. Stato, Sez. VI, 7.12.1993, n. 966).

È pertanto patente l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione, il quale si traduce, oltretutto, in una palese violazione del principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

*

4) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 24 L. 241/1990 E 9, D.P.R. 184/2006. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, L. 241/90 E DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

Ricorrendo tutti i presupposti per l'esercizio del diritto di accesso, la Regione avrebbe dovuto consentire la visione e l'estrazione delle copie dei documenti richiesti, alla luce del fatto che la fattispecie in esame non è riconducibile ad alcuno dei casi espressamente previsti dall'art. 24, L. 241/90, che avrebbero legittimato il diniego di accesso.

In particolare, secondo la giurisprudenza il diniego opposto dall'Amministrazione all'accesso ai documenti può essere motivato soltanto con esigenze di salvaguardia degli interessi indicati dall'art. 24, comma 2, L. 241/1990 e con riferimento ai criteri delineati dal D.P.R. n. 184/2006, né può ammettersi la successiva integrazione di tale motivazione che va esplicata nell'atto di diniego (Cons. Stato, Sez. IV, 11.01.1994, n. 22; Cons. Stato, Sez. VI, 7.12.1993, n. 966).

Nel caso in esame:

a) gli atti e documenti chiesti non sono esclusi dall'accesso a norma dell'art. 24 cit. e, pertanto, ogni provvedimento che limiti o renda difficoltoso l'esercizio del diritto d'accesso è in radice immotivato;

b) in ogni caso, la Regione, serbando l'illegittimo silenzio, non ha indicato i presupposti di fatto né la ragioni giuridiche che possano far ritenere che gli atti e documenti chiesti rientrino tra quelli riservati di cui all'art. 24 cit. (né d'altra parte avrebbe potuto trattandosi di atti e documenti certamente ostensibili);

c) anche laddove volesse ritenersi che, astrattamente, alla fattispecie in esame possa applicarsi l'art. 24 cit. –ma così non è- nel caso in questione è stata omessa qualsivoglia valutazione comparativa tra gli interessi contrari in gioco da cui emergesse che le esigenze connesse alla tutela della potenziale riservatezza degli atti e documenti in questione fosse (ammesso e non concesso che potesse esservi nel caso di specie una simile esigenza) prevalente rispetto al diritto costituzionalmente della ricorrente assistito di difesa e tutela della propria situazione soggettiva.

La giurisprudenza compattamente ritiene che "*ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, le esigenze di tutela della segretezza e della riservatezza, cui rispondono le prescrizioni dei primi sei commi dell'art. 24, l. n. 241/90, nonché dei conseguenti regolamenti attuativi, sono recessive rispetto al diritto di difesa di rango costituzionale*" (Cons. Stato, Sez. VI, 19.06.2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. V, 27.05.2008, n. 2511; Sez. VI, 26.04.2005, n. 1896).

Nella fattispecie in esame, è innegabile la sussistenza dei presupposti richiesti per l'accesso: in tale situazione, la Regione non può, secondo la propria discrezione, precludere la visione e l'estrazione di copia dei documenti, ma è obbligato a consentire l'accesso.

Infatti, la disciplina dell'accesso è caratterizzata dal "*carattere vincolato dei poteri rimessi all'amministrazione in sede di esame dell'istanza di accesso, poteri aventi ad oggetto la mera ricognizione della sussistenza dei presupposti di legge e l'assenza di elementi ostativi all'accesso*" (Cons. Stato, ad. plen., 1804.2006, n. 6).

Il difetto di motivazione che affligge gli atti impugnati, imponendone l'annullamento, appare evidente.

*

5) **VIOLAZIONE DEGLI ART. 24 E 113 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 22, L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE.**

L'art. 22, L. 241/1990 riconosce, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Nella specie, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato esercitato a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale che -come noto- è da considerarsi prevalente su altri diritti ed interessi.

Per giurisprudenza costante, infatti, il diritto di accesso ha sempre preminenza se -come nel caso di specie- la conoscenza dei documenti posseduti dalla P.A. è necessaria per dare concretezza ed effettività all'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 03 aprile 2000, n. 1916, e Cons. Stato, sez. V, 05 maggio 1999 n. 518).

Inoltre «*si deve ritenere che l'anticipazione del momento della conoscenza degli atti è funzionale anche ad una riduzione del contenzioso, in quanto, a seguito della visione dei documenti, l'interessato potrebbe convincersi della correttezza dell'operato della P.A. e rinunciare all'azione giurisdizionale, laddove un differimento nel tempo dell'accesso può indurre l'interessato a proporre il ricorso giurisdizionale, anche "al buio"*», con potenziale

inutile aggravamento del carico di lavoro dell'Ecc.mo Collegio (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 30.08.2006, n. 4283).

Precludendo l'accesso, la Regione vanifica la possibilità di un esercizio pieno e completo del diritto di difesa, impedendo di acquisire dati necessari al fine di articolare le proprie deduzioni difensive nei procedimenti amministrativi, nei giudizi pendenti ed in quelli che dovranno essere avviati.

Il diritto di difesa è ulteriormente limitato dalla mancata assunzione di un provvedimento espresso, adeguatamente motivato.

*

6) **VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

La *ratio* del diritto di accesso è consentire all'interessato di conoscere i documenti amministrativi per partecipare attivamente all'attività della P.A., per valutarne la legittimità, darvi corretta esecuzione ovvero per tutelarsi di fronte alle pretese della P.A..

Il diritto di accesso è frustrato in presenza di un diniego, sia esso esplicito ovvero implicito (silenzio).

Con esso vengono infatti violati alcuni dei principi fondamentali di pubblicità e trasparenza, sanciti dall'art. 1, L. 241/1990, e costituenti espressione del buon andamento e dell'imparzialità della P.A.

Il che ha trovato conferma, ancora una volta, nell'orientamento dell'Adunanza Plenaria, secondo la quale "*l'accesso è collegato a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività amministrativa*"(sent. 20.04.2006, n. 7).

** ** **

Tutto ciò premesso, **TOSOH BIOSCIENCE S.R.L.** *ut supra* rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Torino, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattese:

1) accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 22.12.2022 e annullare il silenzio-rigetto impugnato;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, agli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso in data

22.12.2022 e, per l'effetto, ordinare alla Regione l'esibizione ed il rilascio di tutti gli atti e documenti richiesti con la predetta istanza di accesso, sussistendone i presupposti di legge.

*

*Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", si dichiara che il contributo la presente controversia è pari ad Euro 300,00=.*

*

Si producono i seguenti documenti:

1) Istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 trasmessa dalla Ricorrente in data 22.12.2022;
2) Ricorso al TAR Lazio, Roma, Sez. III-Quater, R.G. 13925/2022.

*

Con riserva di altro dedurre e produrre, nonché di proporre motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con osservanza.

Milano-Torino, 6 febbraio 2023

(avv. Francesco Paolo Francica) (avv. Roberta Valentini)

Firmato digitalmente da:
Francesco Paolo Francica
Data: 06/02/2023 20:39:16

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE**

**DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE, TORINO**

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**EX ART. 52 C.P.A. E ART. 151 C.P.C.**

Nell'interesse di

**TOSOH BIOSCIENCE S.R.L.** (C.F. – P.IVA. 05139070014) con sede in Rivoli (TO), Via Chivasso, n. 15/A (cap. 10098), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Dr. Godfried Jozef J Roesems (C.F. RSMGFR65B25Z103R), con gli avv.ti Francesco Paolo Francica (C.F. FRNFNC72H18E514E) e Roberta Valentini (C.F. VLNRRT79H57C933B).

**PREMESSO CHE**

- Tosoh ha richiesto alla Regione Piemonte accesso a tutte le fatture che quest'ultima ha preso in considerazione per calcolare la spesa per dispositivi medici nel periodo 2015-2018, ai fini di determinare le quote del c.d. "*payback*" da richiedere ai singoli fornitori;
- a seguito del silenzio tenuto dalla Regione, ha proposto ricorso *ex* art. 116 c.p.a. che è stato notificato anche ad un controinteressato, la società Hologic Italia S.r.l.;
- tuttavia, i soggetti che hanno fornito dispositivi medici alla Regione sono molto numerosi, praticamente tutte le aziende che operano nel settore dei dispositivi medici, e, in conseguenza, sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale del ricorso derivante dal rilevante numero dei controinteressati;
- sulla scorta di tale difficoltà, dell'istante chiedere di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami.

***

Tanto premesso e considerato, l'istante come sopra formula

**ISTANZA**

di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso avverso il silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento con cui sono stati formati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dei predetti atti *ex* art. 151 c.p.c.

Con osservanza.

Milano-Torino, 6 febbraio 2023

(avv. Francesco Paolo Francica) (avv. Roberta Valentini)

Firmato digitalmente da:
Francesco Paolo Francica
Data: 06/02/2023 20:39:20